

INFORMATIVA N. 16

Prot. 2679 DATA 28.05.2015

OGGETTO: Raccordo contabilità – redditi
3. QUADRO RG – imprese semplificate e regimi fiscali agevolati

Con la compilazione del Quadro RG dichiarano il reddito d'impresa derivante dall'esercizio dell'attività:

✓ le **imprese in contabilità semplificata**

– Il comma 1 dell'art. 18 DPR 600/73 dispone il limite dei ricavi (assunti con il criterio della competenza) conseguiti nell'anno precedente, il cui mancato superamento consente, alle imprese individuali ed alle società di persone, la tenuta della contabilità semplificata:

LIMITI TENUTA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA	
Prestazioni di servizi	non superiori a € 400.000,00
Altre attività	non superiori a € 700.000,00

– I contribuenti che si avvalgono del **regime contabile agevolato** (art. 27, comma 3 DL 98/2011) c.d. ex Minimi

– I contribuenti di **minori dimensioni** ammessi alla semplificazione degli adempimenti contabili ai sensi dell'art. 3 commi da 165 a 170 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662

e i contribuenti che operano applicando i regimi fiscali particolari previsti per:

- ✓ **nuove iniziative imprenditoriali** (reddito soggetto all'imposta sostitutiva del 10%)
- ✓ **agriturismo forfetario** (solo per particolari soggetti, Unico SP e EnC)

per i quali è prevista la compilazione di righe o campi particolari, come di seguito evidenziato.


Come precisato dalla R.M. 12 luglio 1995 n. 189/E, è **esonerato dalla compilazione del quadro RG** il soggetto che ha conseguito esclusivamente **provvigioni da vendite a domicilio** ex art. 36, Legge n. 426/1971, con ritenuta d'imposta effettuata ai sensi dell'art. 25-bis, DPR n. 600/1973.

Il Quadro RG viene compilato dal software Redditi per le ditte che evidenziano in anagrafica di contabilità il tipo **IIDD: S** (impresa semplificata) oppure **F** (impresa forfetaria solo per il particolare caso di attività di agriturismo per SP e EnC), sulla base dei dati contabili della corrispondente attività IIDD A o B.

RIPRODUZIONE VIETATA

Il software Contabilità permette di ottenere a video ed in stampa il prospetto **Quadro RG** con struttura diversificata in base alla natura giuridica del soggetto come di seguito evidenziato.

 B04 - UNICO - QUADRO RG	
 Unico PF - Quadro RG (Scalare due colonne)	←
 Unico SP - Quadro RG (Scalare due colonne)	←
 Unico ENC - Quadro RG (Scalare due colonne)	←
 Unico ENC - Quadro RG Associazioni (Scalare due colonne)	←

dalla cartella **Prospetti** in  è possibile consultare il contenuto del quadro

Sigla	Descrizione	Es. attuale	Es. precedente
UNICO 2015 PF - QUADRO RG			
Reddito d'impresa in regime di contabilità semplificata			
Determinazione del reddito			
RG2,1	di cui con emissione di fattura	9.104.820,00	
RG2	Ricavi di cui ai commi 1 lett.a) e b) e 2 dell'art. 85	13.839.300,00	
RG3	Altri proventi considerati ricavi	2.899.970,00	
RG6,1	di cui plusvalenze patrimoniali art. 86 Tuir	4.584.370,00	
RG6,2	Plusvalenze patrimoniali	5.320.410,00	
RG7	Sopraavvenienze attive	6.244.920,00	
RG8	Rimanenze finali: merci, prod. finiti non ultrannuali	7.089.690,00	
RG9	Rimanenze finali: opere, forniture... di durata ultrannuale	1.265.740,00	
RG10,1	di cui recupero Tremonti - ter	915.420,00	
RG10,6	Altri componenti positivi	25.070.980,00	
RG12	A) Totale componenti positivi	61.731.010,00	
RG13	Esistenze iniziali: merci, prod. finiti non ultrannuali	6.167.470,00	
RG14	Esistenze iniziali: opere, forniture... di durata ultrannuale	350.000,00	
RG15	Costi per l'acquisto di mat. prime, sussid., semilav., merci	9.902.580,00	

La colonna **Es. precedente** può essere visualizzata selezionando  **01.01.14** a data  **31.12.14** (viene utilizzato l'archivio mastri per entrambi gli esercizi).

Il doppio clic sul singolo rigo espone il dettaglio dei conti che ivi totalizzano



Si raccomanda agli Uffici che utilizzano **piani dei conti personalizzati** di verificare il corretto trattamento, anche fiscale, dei conti personalizzati.


Per ottenere la stampa del dettaglio dei conti (riferito al piano conti base SEAC) utilizzati per compilare i singoli rigi del prospetto, accedere alla funzione **Prospetti** (cartella  - pulsante ) , scegliere il prospetto desiderato, selezionare il pulsante  presente al piede della videata e rispondere  alla seguente domanda . Nel caso di utilizzo di piani dei conti personalizzati è necessario verificare che i codici conto personalizzati abbiano un codice di riferimento rientrante nel rigo desiderato.



Verificare che il saldo dei conti risulti nella sezione corretta, compresi i conti di variazione fiscale in diminuzione o in aumento del reddito (scritture non generate da codice conto in controsezione): il saldo dei **conti variazione 911....** deve risultare in **Dare**, mentre quello dei **conti variazione 915...** deve risultare in **Avere**.

La contabilizzazione di variazioni in aumento dell'imponibile fiscale (rettifica di costi) rilevata nel registro Acquisti richiede l'uso del cod. oper "999" (inversione della sezione del conto e sostituzione del controconto da 900.000 in 910.000) e così pure la contabilizzazione di variazioni in diminuzione dell'imponibile fiscale (rettifica di ricavi) rilevata nel registro Emesse.

Stampa nei Registri IVA

La stampa nei Registri IVA delle operazioni che identificano variazione fiscale, viene eseguita se in Anagrafica Ufficio è impostato il parametro  **S**. In questo modo tutti i movimenti con controconto 910.000 "Variazione fiscale" vengono prodotti in stampa.

DEDUCIBILITÀ COSTI DEI VEICOLI AZIENDALI

L'art. 164 del Tuir disciplina i costi e le spese relative a:

- autovetture (art. 54, co. 1, lett. a, Codice della strada), ossia ai veicoli destinati al trasporto di persone, con al massimo 9 posti;
- autocaravan (art. 54, co. 1, lett. m, Codice della strada), ossia veicoli destinati al trasporto e all'alloggio di 7 persone al massimo;
- ciclomotori;
- motocicli.

Sono inoltre disciplinati nel citato art. 164 i costi relativi agli aeromobili da turismo, alle navi e alle imbarcazioni da diporto, ma limitatamente all'ipotesi che siano utilizzati esclusivamente come strumentali nell'attività propria dell'impresa.

Non sono invece contemplati dall'art. 164 gli altri veicoli a motore, quali ad esempio gli autocarri, gli autobus, i trattori stradali, gli autotreni, gli autoarticolati e gli autosnodati.

I costi e le spese relativi a questi ultimi mezzi utilizzati dalle imprese non sono sottoposti alla limitazione stabilita dall'art. 164, Tuir e pertanto la relativa deducibilità va verificata nel rispetto del generale principio di inerenza con l'attività di impresa.

Limitando l'esame alle autovetture, si individuano le seguenti fattispecie a cui è collegato un diverso regime di deducibilità fiscale.

TIPO D'USO	DEDUCIBILITÀ DEL COSTO
<p style="text-align: center;">art. 164, co. 1 lett. a) del Tuir</p> <p>numero 1)</p> <ul style="list-style-type: none"> • utilizzati esclusivamente come strumentali nell'attività propria dell'impresa (va ricordato che secondo l'interpretazione restrittiva fornita nella CM 10.2.98, n. 48/E e da ultimo ribadita dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 23.7.2007, n. 177/E, “<i>si considerano utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa quei <u>veicoli senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata</u> (quali, ad esempio, gli aeromobili da turismo)</i>”; <p>numero 2)</p> <ul style="list-style-type: none"> • adibiti ad uso pubblico 	100%
<p style="text-align: center;">art. 164, co. 1 lett. b-bis) del Tuir</p> <ul style="list-style-type: none"> • dati in uso promiscuo ai dipendenti a fronte o meno del pagamento di un corrispettivo specifico per la maggior parte del periodo d'imposta (+ di 182 gg) 	70% (senza limiti)
<p style="text-align: center;">art. 164, co. 1 lett. b) del Tuir</p> <ul style="list-style-type: none"> • utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio (*) 	80% fino a € 25.822,24 (autovetture/autocaravan) 80% fino a € 2.065,83 (ciclomotori) 80% fino a € 4.131,66 (motocicli)
<p style="text-align: center;">art. 164, co. 1 lett. b) del Tuir</p> <ul style="list-style-type: none"> • utilizzo diverso da quello indicato ai punti precedenti da imprese, artisti e professionisti (*) 	20% fino a € 18.075,99 (autovetture/autocaravan) 20% fino a € 2.065,83 (ciclomotori) 20% fino a € 4.131,66 (motocicli)
<p>(*) se l'autoveicolo è stato immatricolato autocarro, e rispetta il vincolo del DL 223/2006 (rapporto potenza e portata risulta uguale o minore di 180), non si applicano le limitazioni sia di percentuale che di importo massimo.</p>	

DEDUCIBILITÀ SPESE ACQUISTO E IMPIEGO APPARECCHI TELEFONICI

Le spese per acquisto ed impiego apparecchi telefonici sono deducibili, in base al comma 9 dell'art. 102 (imprese) ed al comma 3-bis del citato art. 54 (lavoratori autonomi) del Tuir, in misura pari all'80%. Il regime di parziale deducibilità riguarda:

- gli impianti di telefonia mobile (telefoni cellulari)
- gli impianti di telefonia fissa.

Tali costi sono quelli relativi a **“quote di ammortamento, canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e spese di impiego e manutenzione”**.

La Risoluzione n. 104/E del 17.5.2007 ha sottolineato che, tra le spese di acquisto e impiego degli apparecchi telefonici, sono ricomprese anche quelle relative alle **componenti accessorie necessarie per la connessione ed il funzionamento del servizio telefonico quali**, ad esempio, le spese per l'acquisto del **modem**, del **router ADSL** ovvero dello **specifico software**.

Le disposizioni in commento non si estendono invece alla spesa relativa al personal computer utilizzato per la connessione.

Sempre in relazione alla limitazione di deducibilità prevista dal sopra citato comma dell'art. 102 del Tuir, ed affermato dalla Risoluzione 214/E del 22.05.2008 **“prescinde dalla circostanza dell'effettiva destinazione - ed in quale misura - del bene per finalità strettamente connesse con l'esercizio d'impresa”**. In altre parole, dato che gli impianti di telefonia sono suscettibili di utilizzazione promiscua, il Legislatore esclude la possibilità di disapplicare tale norma.

Eccezioni

Imprese di autotrasporto

Fanno eccezione a tale regola le **imprese di autotrasporto** per le quali è possibile **dedurre integralmente i costi relativi alla telefonia mobile**, limitatamente **ad un impianto** (fisso e mobile) **per ciascun veicolo**.

Linee telefoniche dedicate

La Risoluzione n. 320/E del 24.07.2008 ha esaminato il caso delle linee telefoniche dedicate tecnologicamente non accessibili dall'esterno.

In tale caso l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che **“in presenza di «apparecchiature terminali» non suscettibili, in virtù delle proprie specificità tecniche, di essere utilizzate per finalità diverse da quelle esclusivamente imprenditoriali”**.

Siffatte apparecchiature (es. Server Farm) ... non rientrano nel campo oggettivo di applicazione della previsione di carattere limitativo di cui all'art. 102, co. 9, del Tuir, in quanto relativamente alle stesse non sussiste la possibilità di utilizzo o impiego differente da quello per finalità di carattere imprenditoriale.”

In presenza di tali fattispecie di apparecchiature, le quali non possono essere oggettivamente utilizzate con scopi diversi da quelli imprenditoriali, la deduzione delle relative spese è integrale.

Prospetto riepilogativo		
Soggetti interessati	Deducibilità II.DD.	Detraibilità IVA
Lavoratori autonomi e Imprese	80%	100%(*)
Imprese autotrasporto	100%**	100% (**)

(*) in caso di uso promiscuo identificare una percentuale di indetraibilità. Si ricordi che nel Modello IVA, per i c.d. telefoni cellulari, viene richiesta l'indicazione dei costi, sia di acquisto che di gestione, per i quali l'imposta è stata detratta in misura superiore al 50%.

(**) nel limite di un apparecchio per veicolo

DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Il comma 2 dell'art. 108 del Tuir stabilisce che le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 11 del 19 novembre 2008, il quale fornisce le disposizioni attuative in materia di spese di rappresentanza. Il Decreto è strutturato in un unico articolo, suddiviso in sette commi con i seguenti contenuti espressi in sintesi:

- 1° comma fornisce il concetto di spesa di rappresentanza con qualche esemplificazione
- 2° comma identifica il tetto della deducibilità delle spese di cui al comma 1
- 3° comma introduce una facoltà per le imprese di nuova costituzione
- 4° comma definisce l'integrale deducibilità delle spese beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro
- 5° comma elenca una serie di fattispecie che non rientrano tra le spese di rappresentanza
- 6° comma fornisce chiarimenti in merito alla documentazione relativa alle spese di rappresentanza
- 7° comma definisce la decorrenza del provvedimento: periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

Di seguito si fornisce schema riepilogativo del trattamento fiscale delle spese in esame.

Prospetto riepilogativo spese di rappresentanza 2014				
Beni				
Descrizione	II.DD.	Irap art. 5	Irap art. 5-bis	IVA
a) beni costo unitario fino a 25,82 €	Deducibile 100%	Deducibile 100%	Indeducibile	Detraibile 100%
b) beni costo unitario > 25,82 e < 50,00€	Deducibile 100%	Deducibile 100%	Indeducibile	Indetraibile
c) beni costo unitario > 50,00 €	nei limiti previsti dall'art. 2, co. 1 Decreto 19/11/08 (*)	Deducibile 100%	Indeducibile	Indetraibile
Servizi				
fattura spese ristorante per organizzazione buffet di inaugurazione nuova sede, ecc.	75% e nei limiti previsti dall'art. 2, comma 1 Decreto 19/11/08 (*)	Deducibile 100%	nei limiti previsti dall'art. 2, comma 1 Decreto 19/11/08	Indetraibile
ricevuta fiscale spese ristorante per organizzazione buffet di inaugurazione nuova sede, ecc.	75% e nei limiti previsti dall'art. 2, comma 1 Decreto 19/11/08 (*)	Deducibile 100%	nei limiti previsti dall'art. 2, comma 1 Decreto 19/11/08	-----
Spese <u>diverse</u> da alberghi e ristoranti	nei limiti previsti dall'art. 2, comma 1 Decreto 19/11/08 (*)	Deducibile 100%	nei limiti previsti dall'art. 2, comma 1 Decreto 19/11/08	Indetraibile
(*) 1,3% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro; 0,5% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni e fino a 50 milioni di euro; 0,1% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro.				

Prospetto riepilogativo spese per alberghi e ristoranti (non spese di rappresentanza)			
Tipo spesa	deducibilità IIDD	deducibilità IRAP	detraibilità IVA
Spese albergo e ristorante diverse da quelle di seguito elencate	75% (art 109, co. 5, Tuir)	deducibili art. 5 (val. bilancio) deducibili art. 5-bis (val. fiscali)	SI (*)
Spese albergo e ristorante in relazione a corsi/convegni	75% (art 109, co. 5, Tuir)	deducibili art. 5 (val. bilancio) deducibili art. 5-bis (val. fiscali)	SI (*)
Spese albergo e ristorante per dipendenti/collaboratori in trasferta fuori dal Comune	100% nei limiti giornalieri previsti (art 95 co. 3, Tuir)	deducibili art. 5 (val. bilancio) deducibili art. 5-bis (val. fiscali)	SI (*)
Spese albergo e ristorante per dipendenti/collaboratori in trasferta nel Comune	75% (art 109, co. 5, Tuir)	deducibili art. 5 (val. bilancio) deducibili art. 5-bis (val. fiscali)	SI (*)
Spese per servizio mensa: • gestione dirette • convenzione con pubblici esercizi • ticket restaurant	100%	deducibili art. 5 (val. bilancio) deducibili art. 5-bis (val. fiscali)	SI
(*) La CM n. 25/E del 19.05.2010 definisce che l'IVA non detratta può essere <i>dedotta</i> sia ai fini IIDD che IRAP, sempre che tale costo rispetti il principio dell'inerenza all'attività esercitata. Tutto ciò smentisce quanto enunciato dalla precedente RM n. 84 del 31.03.2009. Per ulteriori chiarimenti consultare l'Informativa AC n. 08 del 03.05.2010.			

osservazioni

RG2 Ricavi di cui alle lett. a) e b) dell'art. 85, comma 1, Tuir

In questo rigo trovano collocazione tutti i conti intestati a **ricavi oggetto dell'attività** (corrispettivi e vendite da cessioni o prestazioni).

- la **colonna 1** riporta l'ammontare di tali ricavi per i quali è stata **emessa fattura**. Il valore è ricavato dai conti delle voci 310... e 311...
- la **colonna 2** (solo per Unico SP e EnC) riporta l'ammontare dei ricavi relativi all'attività di **agriturismo solo per soggetti diversi da Persone fisiche e Società semplici**; tale valore costituisce base di calcolo per la determinazione delle spese forfettizzate (vedi rigo RG22). I conti considerati sono:

310.940 Fatt. agriturismo
315.860 Corrispettivi agriturismo

RG3 Altri proventi considerati ricavi

I conti indicati sono relativi a risarcimenti conseguiti per la perdita o il danneggiamento dei beni oggetto dell'attività (merce, materie prime, sussidiarie, ecc.), a contributi in conto esercizio e all'utile netto derivante dalla vendita di titoli-merce.

RG5 Ricavi non annotati nelle scritture contabili

Maggiori ricavi o compensi risultanti da studi di settore o parametri

Maggiori corrispettivi IVA e relativa imposta versata. Tali valori sono presenti nell'apposita sezione del quadro RQ "Adeguamento agli studi di settore ai fini IVA" e precisamente al rigo RQ80. La conferma dello studio di settore e del relativo valore di adeguamento IVA, produce:

- la compilazione della colonna 1 con il valore di adeguamento IVA
- il calcolo dell'imposta IVA applicando l'aliquota IVA media al valore di adeguamento.

RG6 Plusvalenze patrimoniali

Viene richiesta distinzione tra l'ammontare delle plusvalenze patrimoniali di cui all'art. 86 del Tuir (colonna 1) e l'ammontare delle sopravvenienze attive di cui all'art. 88, co. 2 del Tuir (colonna 2 assieme a quanto indicato in colonna 1).

1. Plusvalenze patrimoniali art. 86 Tuir

I conti intestati alle plusvalenze

Conto	Descrizione
371.360	Plusvalenze patrim.ordinarie
544.280	Plusvalenze da vendita titoli
731.000	Plusvalenze patrim.straordin.
731.040	Plusval.trasferimento azienda
731.050	Plusval.str.cess.immob.non str
732.040	Risarcimento beni strumentali
732.100	Sopravv.att.risarc.beni strum.

Plusvalenze non tassabili o rateizzate: per la contabilizzazione delle plusvalenze derivanti da beni con limitazione alla deduzione del relativo ammortamento (art. 164 e art. 102 del Tuir) e delle plusvalenze realizzate nel 2014 che si intende rateizzare, procedere con le seguenti scritture:

Operazione	Al.	Tit	Importo	Cod. oper	Dare	Avere	v. IVA	Funz
Vendita macchinario (Registro Emesse)								
> vendita cespite	xx		10.000,00		conto	022.000	N02	
> plusvalenza			5.000,00		conto	371.360	N88	
> VAR.DIM. – se plus. non tassabile			5.000,00	999 (*)	371.360	910.000	N88	
(*) il codice operazione "999" va utilizzato se il movimento contabile viene inserito nel registro IVA Emesse								
Rateizzazione plusvalenza max 5 esercizi (Registro Finanziari)								
> VAR.DIM.plusval.da rateizzare			5.000,00		911.060	910.000		
> VAR.AUM. quota da tassare			1.000,00		910.000	915.000		
Nota bene: ripetere la Var. aum. nei 4 esercizi successivi (Registro Finanziari)								
> VAR.AUM. quota da tassare			1.000,00		910.000	915.000		

Il valore esposto in tale colonna viene rettificato dalle seguenti variazioni fiscali:

Conto	Descrizione
915.000	Quota plusvalenze
915.010	Quote plus. trasferim. azienda
915.500	Quota plusvalenze straord.
911.060	Plusvalenze da rateizzare
911.340	Plus.trasf.azienda da rateizz.
911.610	Plusvalenze str. da rateizzare

2. Sopravvenienze attive art. 88, comma 2 Tuir

La colonna 2 riporta, oltre all'importo indicato in colonna 1, il valore delle sopravvenienze attive di cui all'art. 88, co. 2 del Tuir costituite da indennità per risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni, da cui derivano i ricavi.

I codici conto, comprese le variazioni fiscali; che identificano tali sopravvenienze sono:

Conto	Descrizione
732.080	Sopravv.att.risarcim.beni
915.030	Quota sopravvenienze attive
911.070	Sopravvenienze da rateizzare

RG7 Sopravvenienze attive

I conti riportati sono:

Conto	Descrizione
371.480	Cess.contratto leasing
371.520	Sopravvenienze att. ordinarie
371.560	Contributi ordinari c/capitale
732.120	Risarcimenti diversi
732.200	Contributi straord.c/capitale
da 732.240 a 732.360	Sopravv.att.c/acquisti, ecc...
733.000	Sopravv.att.straordinarie

Casi particolari:

- **Cessione contratti di leasing:** la normativa colloca fra le sopravvenienze anche la cessione dei contratti di leasing da assoggettare però a tassazione in base al valore normale del bene ceduto (art. 88, co. 5 del Tuir). Qualora l'importo realizzato dalla vendita (conto 371.480) risulti inferiore al valore normale è necessario integrare l'importo della vendita:

Operazione	Al.	Tit	Importo	Cod. oper	Dare	Avere	v. IVA	Funz
Integrazione dell'importo di vendita (Registro Finanziari)								
> integrazione			importo		910.000	915.020		

- **Contributi in conto capitale:** le sopravvenienze rappresentate dai contributi in conto capitale sono tassabili nell'esercizio in cui il contributo viene incassato o a quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto (max 5 esercizi).
- **Contributi in conto capitale rateizzati:** per la rateizzazione dei contributi in conto capitale si può operare con il seguente metodo:

Operazione	Al.	Tit	Importo	Cod. oper	Dare	Avere	v. IVA	Funz
Incassato contributo (Registro Finanziari)								
> contributo ricevuto dalla Provincia			8.000,00		conto	371.560		
Rateizzazione del contributo max 5 esercizi (Registro Finanziari)								
> VAR.DIM: contributo da rateizzare			8.000,00		911.180	910.000		
> VAR.AUM. quota dell'esercizio			importo		910.000	915.020		
<i>Nota bene:</i> ripetere la Variazione in aumento nei 4 esercizi successivi (Registro Finanziari)								
> VAR.AUM. quota da tassare			1.000,00		910.000	915.020		

RG9 Rimanenze finali relative ad opere e servizi di durata ultrannuale

Viene richiesta l'indicazione del valore delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi in corso di esecuzione, di durata ultrannuale. I conti interessati sono:

Conto	Descrizione
350.500	Rim.finali lavori in corso ult
915.240	Rim.ultrannuali non contabiliz



In relazione alle rimanenze, il contribuente deve predisporre e conservare apposito prospetto nel quale deve indicare, distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, gli estremi del contratto, le generalità e la residenza del committente, la scadenza prevista, gli elementi di valutazione e la relativa collocazione contabile.

RG10 Altri componenti positivi

Questo rigo "residuale" comprende tutti i proventi non collocati nei rigi precedenti. Qualche caso particolare:

Immobili non strumentali locati. In base alla normativa (art. 7 DL n. 203 del 30.09.2005), il reddito viene determinato riducendo il canone di locazione per spese documentate di manutenzione ordinaria effettivamente a carico del locatore, fino ad un massimo del 15%, sempre che il reddito risulti superiore alla rendita catastale rivalutata.

Il provento derivante dalla locazione **non oggetto dell'attività** viene contabilizzato con il conto **371.240** "Locazioni att. immobili civili".

Le spese documentate di manutenzione ordinaria sostenute dal locatore e contabilizzate analiticamente sono deducibili purchè il loro ammontare non ecceda il limite massimo del 15% del canone percepito. Tali spese vengono contabilizzate con il conto **510.440** "Sp. immobili dati in locazione" (tale conto raccoglie pertanto quelle particolari spese che costituiscono elemento di verifica con la capienza del 15%).

Riassumendo quanto detto:

- ✓ l'ammontare del *canone di locazione*, contabilizzato con il conto 371.240, va totalmente neutralizzato con variazione fiscale: ricavo in controsezione e c/cconto codice 910.000 "Variazioni fiscali";
- ✓ il *totale delle spese sostenute* per tale immobile, contabilizzate:
 - con il *conto 510.440* si neutralizzano totalmente con variazione fiscale: costo in controsezione e c/cconto codice 910.000 "Variazioni fiscali";
 - con *conti diversi da 510.440* si neutralizzano con variazione fiscale: conto **915.340** "Sp. immobili dati in locazione";
- ✓ il *reddito tassabile*, calcolato verificando la capienza dei costi (15% del canone percepito e valore contabilizzato con il conto 510.440), si contabilizza con variazione fiscale: conto **915.380** "Redd. tass. terreni e fabbricati".

Esempio: canone locazione immobile civile € 12.000,00;

Operazione	Al.	Tit	Importo	Cod. oper	Dare	Avere	v. IVA	Funz
Ft. Emessa per locazione appartamento (Registro Emesse)								
> Ft. Emessa mese di novembre 2014	xx		12.000,00		conto	371.240	M01	
> VAR.DIM:reddito non tassabile			12.000,00	999	371.240	910.000	M88	
Contabilizzazione spese relative all'immobile locato (Registro Acquisti)								
> spese manutenzione			5.000,00		510.440	conto	B01	
> VAR.AUM.spese indeducibili			5.000,00	999	910.000	510.440	B88	
se sono stati usati conti diversi da 510.440 gli stessi devono essere neutralizzati totalmente utilizzando la seguente variazione fiscale. (Registro Finanziari)								
> VAR.AUM. spese diverse indeducibili			-----		910.000	915.340		
I costi effettivamente sostenuti sono deducibili analiticamente fino ad un massimo del 15% del canone percepito (€ 12.000,00 x 15% = € 1.800,00 massimo) (rigo RG22) (Registro Finanziari).								
Contabilizzazione del reddito imponibile (nell'esempio 12.000,00 – 1.800,00 = 10.200,00) da assoggettare a tassazione (Registro Finanziari)								
> VAR.AUM. reddito tassabile			10.200,00		910.000	915.380		

- la **colonna 1** richiede l'indicazione dell'ammontare dell'incentivo fiscale derivante dalla revoca dell'agevolazione Tremonti-ter

Operazione	Al.	Tit	Importo	Cod. oper	Dare	Avere	v. IVA	Funz
Recupero incentivo (Registro Finanziari)								
> revoca agevolazione Tremonti-ter			importo		910.000	915.420		

- la **colonna 2** richiede l'indicazione degli *utili conseguiti dalla partecipazione in società estere (CFC)* residenti in Stati o territori con regimi fiscali privilegiati, individuati nella cosiddetta "black list" per l'importo non assoggettato a tassazione separata. Non disponendo del dato contabile richiesto, ricorrendone i presupposti, **compilare il campo operando direttamente a video.**
- la **colonna 3** richiede l'indicazione del *reddito imputato da Trust trasparenti o misti* di cui l'impresa risulta beneficiaria. Non disponendo del dato contabile richiesto, ricorrendone i presupposti, **compilare il campo operando direttamente a video.**
- la **colonna 4** richiede l'indicazione dell'*utile* che è stato *oggetto di agevolazione per le imprese* che hanno sottoscritto o aderito ad un *contratto di rete*. Non disponendo del dato contabile richiesto, ricorrendone i presupposti, **compilare il campo operando direttamente a video.**
- la **colonna 5** richiede l'indicazione del *plusvalore determinato a seguito del trasferimento all'estero con perdita della residenza fiscale*. Non disponendo del dato contabile richiesto, ricorrendone i presupposti, **compilare il campo operando direttamente a video.**

- la **colonna 6** richiede l'indicazione del *60% del reddito prodotto dalla locazione di alloggi sociali* (il cui reddito non concorre per il 40% nel rigo RG10). Non disponendo del dato contabile richiesto, ricorrendone i presupposti, **compilare il campo operando direttamente a video**.

RG15 Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci

Vengono riportati saldi fiscali dei costi per acquisto materie prime, sussidiarie, semilavorati, comprese le spese accessorie agli stessi (esempio: conto 431.020 "Trasporti su acquisti"). Nel rigo in esame si riportano anche i costi per servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi (Esempio: spese di lavanderia e lavorazioni di terzi).

RG16 Spese per lavoro dipendente e assimilato e per lavoro autonomo

Il costo delle prestazioni di lavoro fa riferimento ai conti che interessano il personale dipendente, co.co.co. e a lavoratori autonomi. Qualche particolarità:

- **Costo del personale dipendente indeducibile:** sono indeducibili i costi previsti dall'**art. 60 del Tuir** e relativi al coniuge, ai figli minori, ecc. nonché quelli dei partecipanti all'impresa familiare (art. 5 Tuir). Il software Paghe SEAC genera in automatico, durante la fase mensile di importazione dati paghe, i movimenti e le relative variazioni fiscali che neutralizzano tali costi:

Operazione	Al.	Tit	Importo	Cod. oper	Dare	Avere	v. IVA	Funz
Retribuzione coniuge mese di ottobre (Registro Finanziari)								
> Retribuzione lorda ottobre 2014			importo		461.000	conto	V03	
> VAR.AUM:retribuzione indeducibile			importo		910.000	461.000	V03	

Sono invece interamente **deducibili** i relativi **oneri previdenziali** da contabilizzare con il conto:

462.000	Contributi soc.carico azienda
---------	-------------------------------

- **Trasferte dipendenti:** il comma 3 dell'art. 95 limita la deducibilità delle spese di vitto e alloggio all'ammontare giornaliero massimo di **€ 180,76** per le trasferte effettuate dai dipendenti *fuori del territorio comunale*, elevate a **€ 258,23** per le trasferte *all'estero*. Il rimborso chilometrico è deducibile nel limite della **tariffa ACI** per i veicoli fino a 17 cavalli (20 se diesel). Importi eccedenti tali limiti sono indeducibili anche ai fini IRAP.

Contabilizzazione:

Operazione	Al.	Tit	Importo	Cod. oper	Dare	Avere	v. IVA	Funz
Spese vitto e alloggio con parte indeducibile per supero limite (Registro Finanziari)								
> Spese vitto e alloggio			importo		440.640	conto	B88	
> VAR.AUM:parte indeducibile			importo		910.000	440.640	B88	
Rimborso chilometrico con parte indeducibile per supero tariffa ACI (Registro Finanziari)								
> Spese vitto e alloggio			importo		440.680	conto	B88	
> VAR.AUM:parte indeducibile			importo		910.000	440.680	B88	

Le spese relative alla somministrazione di alimenti e bevande sostenute dal datore di lavoro per trasferte di dipendenti nel *territorio comunale* sono deducibili dal reddito imponibile nella misura del 75% (segue le disposizioni, in materia di deducibilità per spese di vitto ed alloggio, introdotte dal DL n. 112/2008). Tali somme concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente/collaborazione ai sensi dell'art. 51, co. 5 del Tuir.

Si suppone che in busta paga tali spese siano evidenziate in apposita voce “Rimborso spese dipendenti”

Operazione	Al.	Tit	Importo	IVA	Dare	Avere	v. IVA	Funz
Spese vitto e alloggio con parte indeducibile (Registro Finanziari)								
> Spese vitto e alloggio	10		100,00	10,00	440.640	conto	B01	
> VAR.AUM:parte indeducibile			25,00		910.000	440.640	B88	
Rilevazione della voce in busta paga								
> rimborso spese trasferta: tale rilevazione non produce alcun elemento di costo								



Il rimborso spese del personale dipendente a piè di lista è stato oggetto dell'Informativa AC n. 02 del 09.01.2014.

- **Autotrasportatori di merci:** il comma 4 dell'art. 95 consente agli autotrasportatori di merci la deduzione forfetaria giornaliera di € **59,65** per le **trasferte effettuate dai dipendenti** fuori del territorio comunale, elevata a € **95,80** per le trasferte all'estero, in luogo delle spese effettivamente sostenute, al netto delle spese di viaggio e di trasporto. Contabilizzazione:

Operazione	Al.	Tit	Importo	Cod. oper	Dare	Avere	v. IVA	Funz
Spese trasferta totalmente indeducibili perché sostituite dal forfait (Registro Finanziari)								
> Spese vitto e alloggio			importo		440.640	conto	B88	
> VAR.AUM:parte indeducibile			importo		910.000	440.640	B88	
Deduzione forfetaria (Registro Finanziari)								
> VAR.DIM deduzione forfetaria			importo		911.320	910.000		
> VAR.DIM deduzione forfetaria (*)			importo		911.400	910.000		
(*) nel caso in cui il valore effettivamente sostenuto fosse inferiore alla deduzione forfetaria è necessario contabilizzare una doppia variazione in diminuzione (per una corretta compilazione del modello Studi di settore nel quale viene richiesta l'indicazione del sostenuto e della differenza con l'ammontare deducibile in righe diversi); nella scrittura in esame il valore in eccedenza tra deducibile e sostenuto, nella precedente il sostenuto.								

Nota bene: La deduzione forfetaria è sostitutiva di tutte le spese sostenute per le trasferte, escluse solo le spese di viaggio e di trasporto. Nel caso di corresponsione dell'**indennità di trasferta (diaria)** essa deve essere resa indeducibile con la variazione in aumento:

Operazione	Al.	Tit	Importo	Cod. oper	Dare	Avere	v. IVA	Funz
Indennità di trasferta in busta paga (Registro Finanziari)								
> Indennità di trasferta			importo		461.000	conto	V03	
> VAR.AUM:parte indeducibile			importo		910.000	461.000	V03	

- **Compensi per lavoro autonomo:** i compensi dovuti ai lavoratori autonomi sono deducibili per competenza tranne quelli relativi agli amministratori – professionisti (attività rientrante nella professione abituale – CM n. 50/E del 12.06.2002) che sono invece deducibili in base al principio di cassa (art. 95, co. 5 del Tuir). Sono quindi deducibili nel 2014 i compensi agli amministratori professionisti corrisposti entro il 31.12.2014. I **contributi previdenziali** a carico della società sono in ogni caso **deducibili per competenza**.
- **Compensi ai co.co.co.:** i compensi dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative sono deducibili per competenza tranne quelli relativi agli amministratori che sono invece deducibili in base al **principio di cassa allargato** al 12 gennaio dell'anno successivo in quanto reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (CM n. 67/E del 06.07.2001 punto 4.4). Sono quindi deducibili nel 2014 i compensi agli amministratori co.co.co. corrisposti entro il 12.01.2015. I **contributi previdenziali** a carico della società sono in ogni caso **deducibili per competenza**.
- **Accantonamenti ai fondi previdenza:** è deducibile un importo pari al 4% delle quote di accantonamento annuale del TFR destinate a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del C.c.; per le imprese con meno di 50 addetti, tale importo è elevato al 6%.

Contabilizzazione:

Operazione	Al.	Tit	Importo	Cod. oper	Dare	Avere	v. IVA	Funz
Deduzione per accantonamento TFR alla previdenza complementare (Registro Finanziari)								
> VAR.DIM. Deduzione			importo		911.170	910.000		



le spese per prestazioni di lavoro sono state oggetto dell'Informativa AC n. 31 del 07.08.2013.

RG17 Utili spettanti ad associati in partecipazione

Questo rigo identifica gli utili percepiti in base a contratto di **associazione in partecipazione con apporto di opere e servizi (lavoro)**. Tale compenso dovuto all'associato in partecipazione rappresenta un costo deducibile nell'esercizio di competenza (art. 95, co. 6 del Tuir).

L'importo indicato deriva dai conti:

Conto	Descrizione
442.040	INAIL associati in partecip.
441.960	Comp.assoc.partecip.escl.lav.
442.000	Contrib.previd.assoc.partecip.
911.200	Utili a dip. o associati

Il **compenso dovuto all'associato in partecipazione con apporto di solo capitale o misto di capitale e lavoro** è indeducibile dal reddito dell'esercizio di competenza (art. 109, co. 9 lett. b) del Tuir). In tal caso la registrazione può essere omessa oppure utilizzare il conto 554.450 "Comp.associati partecipazione". Tale costo indeducibile è elencato tra i conti esclusi dal quadro RG.



I compensi agli associati in partecipazione sono stati oggetto dell'Informativa AC n. 09 del 05.03.2014.

RG18 Quote di ammortamento

Questo rigo identifica il valore degli ammortamenti; alcune particolarità:

Ammortamento indeducibile: la parziale o totale indeducibilità dell'ammortamento dei beni strumentali, materiali e immateriali, di cui agli artt. 102, 103 e 164 del Tuir (telefoni cellulari, autovetture, motocicli, ciclomotori, beni ad uso promiscuo, ecc.) viene gestita con le seguenti scritture contabili:

Operazione	Al.	Tit	Importo	Cod. oper	Dare	Avere	v. IVA	Funz
Quote di ammortamento dell'esercizio parzialmente indeducibile (Registro Finanziari)								
> amm.to beni mobili promiscui			importo		472.000	conto	V04	
> VAR.AUM:parte indeducibile			importo		910.000	472.000	V04	

RG19 Spese per l'acquisto di beni strumentali fino a € 516,46

L'importo indicato deriva dal conto:

431.820	Acquisti attrezzatura minuta
---------	------------------------------

Fermo restando il limite fiscale di € 516,46 di costo unitario (art. 102, co. 5 del Tuir), l'uso del conto di costo 431.820 è alternativo alla contabilizzazione dell'acquisto del bene con i conti delle voci 023....., 024. ... (beni ammortizzabili) e relativo **ammortamento al 100%** nell'anno di acquisto. In questo caso il costo del bene viene interamente dedotto come ammortamento (conto 472.000) e risulterà indicato nel rigo RG18.

 Si ricorda che l'attrezzatura contabilizzata con i conti delle voci 023....., 024. ... concorre a formare la base di calcolo per la deducibilità delle spese di manutenzione; determina inoltre la consistenza del "valore dei beni strumentali" ai fini degli studi di settore e dei parametri.



I beni strumentali di valore inferiore ad € 516,46 sono stati oggetto dell'Informativa AC n. 37 dell'11.07.2007.

RG20 Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali

I conti intestati ai canoni di locazione finanziaria fanno riferimento alla quota capitale. Gli interessi compresi nel canone, per i soggetti obbligati alla compilazione dei parametri, devono infatti essere contabilizzati separatamente. Per quanto riguarda la indeducibilità dei costi, con particolare riferimento ai **telefoni cellulari** e ai **veicoli**, si opera con il seguente metodo:

Operazione	Al.	Tit	Importo	Cod. oper	Dare	Avere	v. IVA	Funz
Leasing autovettura totalmente indeducibile (Registro Acquisti)								
> Ft.leasing novembre canone	xx		importo		450.140	conto	B02/B05	
> Ft.leasing novembre interessi	xx		importo		450.340	conto	B02/B05	
> VAR.AUM:parte in ded. canone			importo	999	910.000	450.140	B88	
> VAR.AUM:parte in ded. interessi			importo	999	910.000	450.340	B88	

Si ricorda che, per i **contratti stipulati a partire dal 29 aprile 2012 e fino al 31.12.2013**, i canoni leasing possono essere dedotti:

- **senza alcun vincolo circa la durata minima del contratto** (contratti leasing di breve durata per i quali non è più prevista l'indeducibilità dei relativi canoni)
- in un **lasso di tempo che non può essere inferiore al periodo fissato dal comma 7, art. 102 per quanto riguarda il periodo d'ammortamento risultante dall'applicazione dei coefficienti ministeriali**. Tale periodo minimo (coincidente con la durata minima dei contratti precedentemente fissata) è pari a:
 - ✓ 2/3 per la generalità dei beni mobili
 - ✓ 2/3 e almeno 11 anni ovvero 18 anni se i 2/3 del periodo d'ammortamento risultano rispettivamente, inferiori o superiori a tali soglie, per i beni immobili
 - ✓ intero periodo di ammortamento per i veicoli a deducibilità limitata ex art. 164 Tuir.

 Il costo del **leasing relativo agli immobili** (conti 450.040 e 450.280) viene indicato nel rigo **RG22**.

Si ricorda che, per i **contratti stipulati a partire dal 01 gennaio 2014**, i canoni leasing possono essere dedotti:

- in un **lasso di tempo che non può essere inferiore al periodo fissato dal comma 7, art. 102 per quanto riguarda il periodo d'ammortamento risultante dall'applicazione dei coefficienti ministeriali**. Tale periodo minimo (coincidente con la durata minima dei contratti precedentemente

fissata) è pari a:

- ✓ 1/2 per la generalità dei beni mobili
- ✓ almeno 12 anni, per i beni immobili
- ✓ intero periodo di ammortamento per i veicoli a deducibilità limitata ex art. 164 Tuir.

RG21 Spese per componenti negativi da Stati o territori diversi da quelli di cui all'art. 168-bisTuir

La richiamata norma prevede l'indeducibilità delle spese derivanti da operazioni effettuate con imprese residenti in Stati che adottano regimi fiscali privilegiati, individuati nella cosiddetta "black list". Qualora il contribuente fornisca la prova che tali operazioni "rispondono ad un effettivo interesse economico" e hanno avuto "concreta esecuzione", i relativi costi possono essere dedotti, con l'onere di evidenziarli in questo rigo.

Nota bene: Per i contribuenti interessati, tali costi vengono neutralizzati da codice conto di variazione fiscale in aumento 915.330 se merce (rigo RG15), 915.320 se spese (rigo RG22). Nel caso in cui il costo originale non sia presente nei due righi sopra menzionati sarà necessario utilizzare idonea variazione fiscale che neutralizzi il valore oppure operando direttamente a video.

Contabilizzare il relativo valore con la seguente codifica:

Operazione	Al.	Tit	Importo	Cod. oper	Dare	Avere	v. IVA	Funz
Variatione in diminuzione per contabilizzazione spese con Stati black list (Registro Finanziari)								
> VAR.DIM. spese/merci			importo		911.300	910.000		



Le operazioni con soggetti domiciliati in paesi "Black List" sono state oggetto dell'Informativa AC n. 8 del 13.05.2011.

RG22 Altri componenti negativi

In questo rigo trovano collocazione *tutti i restanti costi deducibili*. Si commentano di seguito le **voci particolari** comprese nel rigo RG22.

1. Agriturismo – costi a forfait (solo per soggetti **diversi** da Persone fisiche o Società Semplici)

- In **colonna 1 del rigo RG22** (Unico SP e EnC) viene indicato l'ammontare dei **costi forfezzati** per l'attività di **agriturismo** corrispondente al **75%** dei relativi ricavi indicati nella colonna 2 del rigo RG2 (conti 310.940 e/o 315.860).

I costi effettivamente sostenuti sono quindi in deducibili. A tal fine è necessario utilizzare i conti

Conto	Descrizione
431.500	Acquisti agrit.azienda propria
431.540	Acquisti agrit.aziende terze
431.580	Acquisti agrit.da terzi
441.360	Spese varie agriturismo

che vengono esclusi dal Quadro RG in quanto **indeducibili**.



Verificare ed escludere i **costi relativi all'agriturismo**, diversi dalla deduzione forfaitaria, eventualmente presenti nei rigi del Quadro RG (costo del personale, ecc.). Tali costi possono essere neutralizzati nel rigo in esame, utilizzando la variazione fiscale

915.360	Spese agriturismo
---------	-------------------



L'agriturismo è stato oggetto dell'Informativa AC n. 14 del 15.05.2008.

2. Carburanti e lubrificanti

Per quando riguarda la deducibilità di tali costi legati ai veicoli consultare quanto commentato in premessa “Deducibilità costi veicoli aziendali”.

Operazione	Al.	Tit	Importo	Cod. oper	Dare	Avere	v. IVA	Funz
Carburante autoveicolo (Registro Acquisti)								
> Carta carburante novembre	xx		importo		432.120	conto	B01/B05	
> VAR.AUM:costo indeducibile			importo	999	910.000	432.120	B88	



Per le imprese in contabilità semplificata i conti 432.120 “Carburanti e lubrificanti auto”, 432.100 “Carburanti e lubrificanti” e 432.140 “Carburanti moto e cicli” compilano il medesimo rigo del quadro RG.

3. Deduzione forfetaria per agenti rappresentati e altri soggetti art. 66 co. 4 Tuir

Agli intermediari e rappresentanti di commercio, nonché agli esercenti le attività indicate al primo comma dell'art. 1 del DM 13.10.1979 è riconosciuta una deduzione forfetaria calcolata rispettivamente sull'ammontare delle **provvigioni** o sull'ammontare delle **ricevute fiscali**. Tale deduzione viene calcolata applicando ai suddetti ricavi le seguenti percentuali:

- 3,00 %** fino a € **6.197,48**
- 1,00 %** oltre € 6.197,48 fino a € **77.468,53**
- 0,50 %** oltre € 77.468,53 fino a € **92.962,24**.

Se il contribuente ha conseguito anche **ricavi di tipo diverso** da quelli che danno diritto alla deduzione forfetaria, la deduzione viene **calcolata in misura proporzionale** all'ammontare delle provvigioni o delle ricevute fiscali rispetto al totale dei ricavi del rigo RG2 (RM 11.5.81 n. 9/1071).

Il software Contabilità determina automaticamente l'importo delle spese forfetizzate applicando le previste percentuali ai ricavi contabilizzati con i conti:

Conto	Descrizione
310.660	Fatt. fiscali con forfait
315.660	CorrISP.ricev.fiscali forfait
311.000	Provvigioni attive (base di forfait)

(e relativi sottoconti), **ragguagliandone poi il risultato qualora nel rigo RG2 siano presenti ricavi di tipo diverso**.

Il Prospetto del quadro RG evidenzia come “di cui” l'importo della deduzione spettante al rigo:

- spese forfait su ricevute fiscali e provvigioni



La deduzione forfetaria per agenti e rappresentanti ed altri è stata oggetto dell'Informativa AC n. 18 del 31.05.2012.

4. Deduzione forfetaria per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante (di cui in colonna 5)

In **colonna 6 del rigo RG22** (solo Unico PF; per gli altri modelli viene valorizzata nel campo di totale) viene indicata, per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione, una specifica deduzione fiscale. Tale deduzione è prevista dall'art. 34 della Legge n. 183/2011 ed è calcolata applicando all'ammontare del volume d'affari generato dalle sole vendite di carburanti, le seguenti percentuali:

- 1,1 %** dei ricavi fino a € **1.032.913,80**
- 0,6 %** dei ricavi oltre € 1.032.913,80 fino a € **2.065.827,60**
- 0,4 %** dei ricavi oltre € 2.065.827,60.

Il software di Contabilità determina automaticamente l'importo della deduzione forfetaria applicando dette percentuali al volume d'affari generato dalle sole **vendite di carburanti**.

Non è previsto alcun limite massimo al volume d'affari.

Per agevolare la determinazione del valore di deduzione è possibile attivare la funzione **Deduzione forfetaria distrib. carburanti** (cartella  Digitazione menu **Elaborazioni** - **Produzione movimenti**). La funzione crea, per le ditte con codice attività 47.30.00 "Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione", un movimento contabile di deduzione forfetaria (variazione fiscale in diminuzione – conto 911.630 "Deduzione forf.distrib.carbur.") calcolato considerando, quale base di calcolo, il volume d'affari generato dalle sole vendite di carburanti contabilizzate con i conti "310700 - Fatt.carburanti" e "315700 - Corrisp.carburante" e relativi sottoconti. Il calcolo considera i soli movimenti con i conti sopra menzionati, ma abbinati a Voci IVA significative ai fini del volume d'affari.

Il secondo periodo del comma 2 del sopracitato art. 34 stabilisce inoltre che, per ciascun periodo d'imposta, il **calcolo dell'acconto deve ignorare la deduzione in esame**.

Di conseguenza l'**acconto per il 2015** deve essere calcolato assumendo, quale **imposta del periodo precedente**, quella determinata **senza tener conto della deduzione** in oggetto.

5. Deduzione forfetaria imprese di autotrasporto merci per conto di terzi (PF col. 4 e 5)

Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi l'art. 66, co. 5 del Tuir prevede:

- ✓ la **deduzione forfetaria** per **trasferite personalmente effettuate dall'imprenditore**. La deduzione prevista dal primo periodo del comma sopra citato viene annualmente modificata con specifico comunicato dell'Agenzia delle Entrate. A tutt'oggi tale comunicato **non è stato ancora emesso**. Nel caso in cui vengano confermate quelle dello scorso anno (2013) i valori sono i seguenti:

Ammontare della deduzione forfetaria giornaliera	Ambito territoriale del trasporto
€ 19,60	nel Comune in cui ha sede l'impresa
€ 56,00	oltre il Comune in cui ha sede l'impresa, ma nell'ambito della Regione o delle Regioni confinanti
€ 92,00	oltre il predetto ambito territoriale

Si rammenta che la deduzione in esame spetta **una sola volta per ogni giorno** di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero di viaggi. Così, ad esempio, l'autotrasportatore che usufruisce per un giorno della deduzione per i viaggi fuori dal Comune in cui ha sede l'impresa non può beneficiare anche della deduzione per i viaggi all'interno del Comune, ancorché nell'arco della stessa giornata abbia effettuato più viaggi.

Contabilizzare il valore relativo alle trasferite **fuori Comune** con la seguente codifica:

Operazione	Al.	Tit	Importo	Cod. oper	Dare	Avere	v. IVA	Funz
Deduzione forfetaria imprese autotrasporto (es.: trasporti imprenditore <i>fuori</i> Comune) (Registro Finanz.)								
> VAR.DIM: deduzione forfetaria			importo		911.350	910.000		

Contabilizzare il valore relativo alle trasferite **entro Comune** con la seguente codifica:

Operazione	Al.	Tit	Importo	Cod. oper	Dare	Avere	v. IVA	Funz
Deduzione forfetaria imprese autotrasporto (es.: trasporti imprenditore <i>entro</i> Comune) (Registro Finanz.)								
> VAR.DIM: deduzione forfetaria			importo		911.640	910.000		

- ✓ la **deduzione forfetaria** annua di **€ 154,94 per ciascun motoveicolo e autoveicolo** avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi, prevista sempre dal comma 5 dell'art. 66 Tuir, va indicata **in colonna 8** nel caso di Unico PF (oppure in altri modelli nella colonna di totale).

Contabilizzare il valore relativo alla deduzione con la seguente codifica:

Operazione	Al.	Tit	Importo	Cod. oper	Dare	Avere	v. IVA	Funz
Deduzione forfetaria imprese autotrasporto per veicolo (Registro Finanz.)								
> VAR.DIM: deduzione forfetaria			importo		911.650	910.000		

6. Minusvalenze

Le minusvalenze parzialmente indeducibili, relative a beni con limitazione alla deduzione del relativo ammortamento (art. 102 del Tuir), e le minusvalenze legate ai veicoli (consultare quanto commentato in premessa “Deducibilità costi veicoli aziendali”) è necessario vengano contabilizzate seguendo lo schema contabile sotto esemplificato:

Operazione	Al.	Tit	Importo	Cod. oper	Dare	Avere	v. IVA	Funz
Vendita autoveicolo con rilevazione di minusvalenza (Registro Emesse)								
> Vendita autoveicolo	xx		importo		conto	024.020	N02	
Rilevazione della minusvalenza (Registro Finanziari)								
> minusvalenza (*)			importo		510.820	conto	B88	
> VAR.AUM:costo indeducibile (*)			importo		910.000	510.820	B88	
(*) se contabilizzata nel registro Emesse utilizzare il cod. funz. “S”, il codice operazione “999” e la disattivazione dei controlli con la Voce IVA M89								

7. Imposte deducibili e quote associative

Le imposte deducibili e i contributi (quote associative) alle associazioni sindacali e di categoria sono ammessi in deduzione con il **critério di cassa** e cioè nell’esercizio in cui sono stati pagati (art. 99 del Tuir). Sono interessati i conti:

Conto	Descrizione
510.160	Imposte di bollo
510.230	Altre imposte
510.280	Contributi associativi

che devono quindi rappresentare costi **pagati**.



Le quote associative sono state trattate nell’Informativa AC n. 41 del 26.11.2013.

8. Manutenzioni, riparazioni, ammodernamento e trasformazione

I casi di indeducibilità di tali costi sono previsti dagli artt. 102 e 164 del Tuir.

Le spese, relative a beni con limitazione alla deduzione, vanno contabilizzate seguendo lo schema contabile di seguito proposto:

Operazione	Al.	Tit	Importo	Cod. oper	Dare	Avere	v. IVA	Funz
Manutenzioni e riparazioni autoveicolo (Registro Acquisti)								
> Sp. manutenzione autoveicolo	xx		importo		442.780	conto	B01/B05	
> VAR.AUM:costo indeducibile			importo	999	910.000	442.780	B88	

Le spese di manutenzione e riparazione (art. 102, co. 6 del Tuir), non imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del **5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, risultanti ad inizio esercizio dal Registro dei beni ammortizzabili**.

L’eccedenza è deducibile in quote costanti (20%) nei 5 esercizi successivi. In base a quanto disposto dall’art. 102, co. 6 del Tuir, la base di calcolo del 5% è rappresentata dal valore dei beni ammortizzabili al 1° gennaio.

Operazione	Al.	Tit	Importo	Cod. oper	Dare	Avere	v. IVA	Funz
Se l’ammontare deducibile supera il limite previsto dall’art. 102 co. 6 (5% del valore dei beni ammortizzabili) l’eccedenza è deducibile nei 5 esercizi successivi . In tal caso: l’eccedenza viene resa indeducibile con la variazione in aumento (Registro Finanziari)								
> eccedenza indeducibile			importo		910.000	915.160		
quota deducibile in ognuno dei 5 esercizi successivi (var.dim.per 1/5 dell’eccedenza) (Registro Finanziari)								
> VAR.DIM:quota deducibile			importo		911.040/ 911.050	910.000		



L’argomento è stato trattato nell’Informativa AC n. 31 del 22.09.2010.

9. Spese per studi e ricerche, pubblicità

I limiti alla deducibilità di tali costi sono stabiliti dall'art. 108 Tuir. Per la contabilizzazione si può scegliere fra i due seguenti metodi:

Operazione	Al.	Tit	Importo	Cod. oper	Dare	Avere	v. IVA	Funz
Spese per studi e ricerche conto 440.800								
Spese per pubblicità e promozioni conto 440.400								
> Ft. ricevuta	xx		importo		440.800/ 440.400	conto	B01	
Con la successiva scrittura si determinano: (Registro Finanziari)								
➤ le quote di spesa per studi e ricerche rinviate ad esercizi futuri (non oltre il quarto)								
➤ l'80% delle spese di pubblicità e propaganda rateizzate (20% per i 4 esercizi successivi)								
> VAR.AUM. rateizzazione spese			importo		910.000	915.130		
➤ anni successivi: quote deducibili per costi di esercizi precedenti (Registro Finanziari)								
> VAR.DIM quota spese			importo		911.000	910.000		



L'argomento è stato trattato nell'Informativa AC n. 08 del 03.05.2010.

10. Oneri di utilità sociale - liberalità

Sono **deducibili**, con riferimento all'art. 100 del Tuir, le spese contabilizzate con i conti:

Codici	Descrizione
441.240	Servizi per il personale
441.280	Mensa dipendenti
510.760	Erogazioni liberali

che si riferiscono ad erogazioni liberali **non commisurate** al reddito d'impresa dichiarato.

Per la contabilizzazione della parte indeducibile, perché eccedente i limiti, si utilizzi l'usuale neutralizzazione contabilizzando:

Operazione	Al.	Tit	Importo	Cod. oper	Dare	Avere	v. IVA	Funz
Parte indeducibile perché eccedenti i limiti identificati dall'art. 100 Tuir (Registro Finanziari)								
> VAR.AUM:servizi per il personale			importo		910.000	441.240	B88	
> VAR.AUM:mensa dipendenti			importo		910.000	441.280	B88	
> VAR.AUM:erogazioni liberali			importo		910.000	510.760	B88	

☞ Per le liberalità deducibili nei limiti del 2% (o 1%) del reddito vedi rigo **RG29** (conti 510.720 e/o 510.750).



L'argomento è stato trattato nell'Informativa AC n. 34 del 13.07.2009.

11. Spese di rappresentanza (di cui colonna 1)

Le spese di rappresentanza sono deducibili ai sensi dell'art. 108, co. 2 secondo periodo del Tuir. In premessa al presente raccordo viene schematizzato il trattamento fiscale delle spese di rappresentanza.

Di seguito si propongono le scritture contabili:

Operazione	Al.	Tit	Importo	Cod. oper	Dare	Avere	v. IVA	Funz
Spese di rappresentanza: BENI omaggio								
Ft. ricevuta costo unitario < € 25,82	xx		importo		510.340	conto	B01	
Ft. costo unitario > € 25,82 < 50,00	xx		importo		510.340	conto	B05	
Ft. costo unitario > € 50,00	xx		importo		510.320	conto	B05	
Con la successiva scrittura si neutralizzano: (Registro Finanziari) totalmente le spese di rappresentanza beni								
> VAR.AUM. neutralizzazione totale			importo		910.000	915.140		
L'importo deducibile è commisurato all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica in base agli scaglioni stabiliti dall'art. 2 co. 1 DM 19 novembre 2008. Indipendentemente dal valore delle spese di rappresentanza sostenute per poter ottenere la compilazione della <i>colonna 1</i> del quadro RG è necessario rilevare sia la variazione fiscale in aumento che neutralizza totalmente il valore sostenuto che la variazione in diminuzione sotto esposta per un ammontare pari al totale della spesa, se sotto il limite oppure pari al valore generato dal calcolo (vedi prospetto "Spese di rappresentanza – Imprese" commentato con circolare n. 39/C del 28 maggio 2015).								
> VAR. DIM. valore deducibile			Importo		911.020(*)	910.000		
(*) quanto contabilizzato con il conto 911.020 valorizza la colonna 1 del rigo RG22								
Operazione	Al.	Tit	Importo	Cod. oper	Dare	Avere	v. IVA	Funz
Spese di rappresentanza: SERVIZI alberghi e ristoranti								
Ft. Albergo - ristorante	xx		importo		440.500	conto	B05	
VAR.AUM. 25 % rett. costo esercizio			importo	999	910.000	440.500	B88	
Con la successiva scrittura si neutralizza: (Registro Finanziari) Il restante 75% delle spese di rappresentanza servizi								
> VAR.AUM. neutralizzazione 75%			importo		910.000	915.410		
L'importo deducibile è commisurato all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica in base agli scaglioni stabiliti dall'art. 2 co. 1 DM 19 novembre 2008. Indipendentemente dal valore delle spese di rappresentanza sostenute per poter ottenere la compilazione della <i>colonna 1</i> del quadro RG è necessario rilevare sia la variazione fiscale in aumento che neutralizza il restante 75% del valore sostenuto che la variazione in diminuzione sotto esposta per un ammontare pari al 75% della spesa, se sotto il limite oppure pari al valore generato dal calcolo (vedi prospetto "Spese di rappresentanza – Imprese" commentato con circolare n. 39/C del 28 maggio 2015).								
> VAR. DIM. valore deducibile			Importo		911.380(*)	910.000		
(*) quanto contabilizzato con il conto 911.380 valorizza la colonna 1 del rigo RG22								



L'argomento è stato trattato nell'Informativa AC n. 08 del 03.05.2010.

12. Spese per alberghi e ristoranti

L'art. 109, co. 5 del Tuir stabilisce, per il **reddito d'impresa**, la deducibilità nella misura del **75%** delle spese per prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande. Di seguito si propongono le scritture contabili:

Operazione	Al.	Tit	Importo	IVA	Cod. oper	Dare	Avere	v. IVA	Funz
Fattura Spese alberghi e ristoranti (IVA detraibile / costo deducibile 75%)									
Ft. albergo - ristorante	xx		importo	importo		440.520	conto	B01	
VAR.AUM. 25 % rett. costo esercizio			importo		999	910.000	440.520	B88	
(Registro Finanziari)									
VAR.AUM. 75% rett. costo esercizio			importo			910.000	915.410		
VAR.DIM. valore deducibile (75%)			importo			911.450	910.000		

Operazione	Al.	Tit	Importo	Cod. oper	Dare	Avere	v. IVA	Funz
Ricevuta fiscale ristorante per ospitare clienti in occasione di mostre e fiere durante le quali vengono presentati i beni dell'impresa, ecc.): IVA non detratta / costo deducibile 75%								
ric.fisc. sp. spese albergo/ristorante			importo		440.520	180.000	B88	
VAR.AUM. 25% rett. costo esercizio			importo	999	910.000	440.520	B88	
(Registro Finanziari)								
VAR.AUM. 75% rett. costo esercizio			importo		910.000	915.410		
VAR.DIM. valore deducibile (75%)			importo		911.450	910.000		
La CM n. 25/E del 19.05.2010 definisce che l'IVA non detratta può essere <i>dedotta</i> sia ai fini IIDD che IRAP, sempre che tale costo rispetti il principio dell'inerenza all'attività esercitata; di conseguenza il 75% del costo deducibile ricomprende anche il valore dell'IVA non detratta. Tutto ciò smentisce quanto enunciato dalla precedente RM n. 84 del 31.03.2009.								



L'argomento è stato trattato nell'Informativa AC n. 08 del 03.05.2010.

13. 10% IRAP pagata (di cui colonna 2)

Ai sensi dell'art. 6, DL n. 185/2008 (convertito con modifiche dalla legge 28 gennaio 2009) è deducibile **una quota (10%) dell'IRAP** subordinata alla **sola presenza di oneri finanziari**. Tale deducibilità pertanto è correlata all'imposta forfetariamente riferita alla **sola quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati**.

Per la quantificazione della deduzione, non rileva l'ammontare di tali componenti negativi, che pertanto può risultare anche di entità "trascurabile". Al riguardo l'Agenzia delle Entrate nella Circolare 14.4.2009, n. 16/E ha infatti precisato che:

"la deduzione ... **prescinde ... dall'ammontare complessivamente sostenuto** per ... interessi passivi. Resta inteso che il sostenimento dei costi ... **deve rispondere a criteri di inerenza, ragionevolezza ed economicità** e risultare coerente con gli obiettivi di politica aziendale perseguita".

La quota deducibile è **pari al 10% dell'IRAP versata** nel periodo d'imposta (principio di cassa).

Il valore dell'IRAP deducibile, per i soggetti in possesso dei requisiti sopra elencati, si rileva contabilmente con la seguente variazione fiscale:

Operazione	Al.	Tit	Importo	Cod. oper	Dare	Avere	v. IVA	Funz
10% IRAP pagata deducibile (Registro Finanziari)								
> VAR.DIM:10% IRAP deducibile			importo		911.370(*)	910.000		



L'argomento è stato trattato nella circolare 27/C del 26 marzo 2015. Con tale circolare viene commentata anche la possibilità di generare la scrittura automatica di variazione fiscale sopra esemplificata con il recupero del valore deducibile (se il contribuente in esame possiede i requisiti idonei alla deduzione).

14. IRAP pagata per spese del personale (di cui colonna 3)

Ai sensi dell'art. 2 del DL n. 201/2011 è deducibile dal reddito d'impresa / lavoro autonomo l'**IRAP riferita alla quota imponibile del costo del personale dipendente ed assimilato** al netto delle deduzioni ex art. 11, commi 1, lett. a), 1-bis, 4-bis e 4-bis1, D.Lgs. n. 446/97.

Per agevolare la determinazione del valore di deduzione nel software Contabilità, è presente la funzione **IRAP versata deducibile** (da eseguire nel 2013) menu **Produzione movimenti** (sottomenu **Elaborazioni**) della videata di accesso della **Gestione Contabile**. Tale funzione produce una stampa, con oppure senza produzione dei movimenti contabili, sia della deduzione in oggetto che di quella commentata al punto 13. La medesima funzione può essere eseguita anche nel software **Gestione Bilanci** menu **Ditte esterne** funzione **Produzione movimenti IRAP versata deducibile**

Il valore dell'IRAP deducibile, per i soggetti in possesso dei requisiti per accedere a tale deduzione, si rileva contabilmente con la seguente variazione fiscale:

Operazione	Al.	Tit	Importo	Cod. oper	Dare	Avere	v. IVA	Funz
IRAP pagata deducibile per spese del personale (Registro Finanziari)								
> VAR.DIM: IRAP deducibile sp. personale			importo		911.540	910.000		



L'argomento è stato trattato nella circolare 27/C del 26 marzo 2015. Con tale circolare viene commentata anche la possibilità di generare la scrittura automatica di variazione fiscale sopra esemplificata con il recupero del valore deducibile (se il contribuente in esame possiede i requisiti idonei alla deduzione).

15. IMU fabbricati (di cui colonna 7)

Ai sensi dell'art. 1, commi 715 della Legge 27 dicembre 2013, n.147, è deducibile dal reddito d'impresa/lavoro autonomo il 20% dell'IMU, relativa agli immobili strumentali, versata nel periodo d'imposta 2014.

Di seguito viene proposta la contabilizzazione dell'imposta IMU sugli immobili strumentali e la relativa percentuale deducibile

Operazione	Al.	Tit	Importo	Cod. oper	Dare	Avere	v. IVA	Funz
IMU sui beni strumentali pagata (Registro Finanziari)								
> pagamento IMU			importo		510.220	conto		
neutralizzazione del 100% valore pagato			importo		910.000	510.220		
> VAR.DIM: 20% IMU deducibile			importo		911.620	910.000		

RG23 Reddito detassato

In tale rigo viene richiesto l'importo escluso dal reddito, non disponendo del dato contabile richiesto, ricorrendone i presupposti, **il campo deve essere compilato operando direttamente a video.**

RG26 - 27 Redditi/perdite da partecipazione in società di persone

Trattasi di partecipazioni in società di persone residenti nel territorio dello Stato o in GEIE (Gruppo europeo di interesse economico) per le quali si deve tener conto della quota di reddito (rigo 26 col. 1) o perdita (rigo 27 col. 1) imputata all'impresa dichiarante ai sensi dell'art. 5 del Tuir ovvero ai sensi dell'art. 11, comma 4, D.Lgs. n. 240 del 1991.

La contabilizzazione si ottiene seguendo lo schema contabile sotto esemplificato:

Operazione	Al.	Tit	Importo	Cod. oper	Dare	Avere	v. IVA	Funz
Reddito/perdita da partecipazione in società di persone (Registro Finanziari)								
> VAR.AUM:Reddito			importo		910.000	915.080		
> VAR.DIM :Perdita			importo		911.120	910.000		

RG26 - 27 Redditi/perdite da partecipazione in società di capitali

Trattasi di partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di cui all'art. 116 del Tuir per le quali si deve tener conto della quota di reddito (rigo 26 col. 2) o perdita (rigo 27 col. 2) imputata per trasparenza al dichiarante in base alla quota di partecipazione agli utili o alle perdite della società partecipata (prospetto del dichiarativo risultante nel quadro RS).

La contabilizzazione si ottiene seguendo lo schema contabile sotto esemplificato:

Operazione	Al.	Tit	Importo	Cod. oper	Dare	Avere	v. IVA	Funz
Reddito/perdita da partecipazione in società di capitali (Registro Finanziari)								
> VAR.AUM:Reddito			importo		910.000	915.180		
> VAR.DIM :Perdita			importo		911.140	910.000		

RG28 Reddito d'impresa lordo (o perdita)

Nella **colonna 1** va indicata l'eventuale eccedenza di perdite d'impresa non compensate per effetto dell'applicazione della disciplina delle società non operative. Tale valore viene riportato in automatico dalla procedura redditi.

RG29 Erogazioni liberali

Le liberalità deducibili nei limiti del 2% (o 1%) del reddito dell'esercizio, secondo quanto previsto dall'art. 100 Tuir, vengono contabilizzate con i conti:

Codici	Descrizione
510.720	Oneri di utilità sociale
510.750	Erogazioni DL 35/2005

Se l'importo delle liberalità, risultanti dal rigo RG29, supera il 2% dell'ammontare del rigo **RG28 Reddito d'impresa lordo** il software redditi segnala la necessità di verificare l'importo deducibile.

Nel caso di superamento del limite previsto si può:

- ridurre l'importo evidenziato nel rigo RG29, operando direttamente a video, oppure
- neutralizzare totalmente quanto appare nel rigo del prospetto erogazioni liberali sostenute con il metodo usuale di conto in controsezione e controconto 910.000 ed imputare il valore deducibile con la seguente codifica:

Operazione	Al.	Tit	Importo	Cod. oper	Dare	Avere	v. IVA	Funz
Ammontare deducibile delle erogazioni liberali (Registro Finanziari)								
> VAR.DIM. Erogazioni liberali			importo		911.390	910.000		

Ripetere poi la funzione di recupero dati di contabilità in ambiente redditi.

RG30 Proventi esenti

Le imprese, che dall'esercizio dell'attività conseguono una perdita, devono indicare l'ammontare dei proventi esenti che eccede i componenti negativi non dedotti. Non disponendo del dato, **il rigo deve essere compilato operando direttamente a video.**

RG31 Reddito d'impresa (o perdita)

Viene indicato il reddito (RG28) al netto delle erogazioni liberali (RG29); in caso di perdita viene indicato l'importo della medesima (RG25) al netto dei proventi esenti (RG30).

RG32 Imposta sostitutiva

Questo rigo viene compilato per i soggetti che operano in applicazione dei **regimi speciali** previsti dagli art. 13 e 14 della Legge n. 388/2000, identificati in **colonna 1** dai codici:

✓ **1 – nuove iniziative produttive** (anagrafica ditta: **IIDD = F**; Forfait **10%**)

L'**imposta sostitutiva**, pari al 10% del reddito di RG31, da versare con F24 (tributo 4025), viene indicata in **colonna 2**.



I regimi speciali sono trattati nell'Informativa AC n. 04 del 05.02.2015.

RG37 colonna 6 Ritenute

Nel modello relativo alle persone fisiche vengono indicate le ritenute d'acconto subite, risultanti dal conto

055.400	Erario c/ritenute acc. subite
---------	-------------------------------

